

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI AD ESPERTI ESTERNI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA

Art.1

Oggetto, finalità, ambito applicativo.

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento, da parte della CCIAA di Ravenna, sotto la responsabilità dei Dirigenti competenti, di incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del dlgs n. 165/2001, come modificato dall'art. 32 del dl n. 223/2006, convertito nella L 248 del 4/8/2006, dall'art. 3, successivamente modificato dall'art.3 co. 76 della legge 24/12/2007 n. 244 e dall'art. 46 comma 1 D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito nella legge n. 133 del 06/08/2008.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione ed il contenimento della spesa per incarichi a soggetti esterni, nonché a garantire trasparenza ed imparzialità nell'individuazione degli esperti.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 e 2230 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di:

- a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva;
- b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.

Art.2

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali.

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, la Camera può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti in possesso dei requisiti e/o dell'esperienza/specializzazione richiesti dalla normativa vigente, nel limite delle spese previste e consentite per tali finalità (legge 311/2004 “finanziaria 2005” e legge 266/05 “finanziaria 2006”) ed in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento alle Camere di commercio e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
- b) l'Ente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art.3

Selezione degli esperti mediante procedure comparative.

1. La Camera procede, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi ed all'art. 4, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi da esporre all'albo camerale, sul sito internet o da far conoscere tramite altri mezzi che non comportino spese o appesantimenti delle procedure.

Negli avvisi sono evidenziati:

- a) l'oggetto, il luogo e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
 - b) la descrizione della professionalità richiesta;
 - c) la tipologia di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - d) la sua durata;
 - e) il compenso previsto (che deve essere congruo rispetto all'utilità conseguita dall'Ente conferente e alla professionalità richiesta) e la tempistica di erogazione;
 - f) Le modalità di presentazione del curriculum professionale e/o altra documentazione richiesta;
 - g) l'indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curriculum e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
2. L'amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:
- a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
 - b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
 - d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.
3. In relazione alle peculiarità dell'incarico, l'amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione che saranno di volta in volta preventivamente indicati nell'avviso.
4. Per il conferimento di incarichi professionali che richiedano un confronto ristretto tra esperti dotati di particolari requisiti di professionalità e di abilità, l'amministrazione si può comunque avvalere della procedura individuata dall'art. 57, comma 6 del codice dei contratti pubblici (dlgs n. 163/2006).
5. Per gli incarichi di progettazione e direzione lavori, si rinvia a quanto previsto in materia dal codice dei contratti pubblici (Dlgs 163/2006).

Art.4

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta — senza esperimento di procedura comparativa.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, l'amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:
 - a) per l'affidamento di incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, ai quali non si applicano i commi 6 e 6 bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001;
 - b) per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae", che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e non riconducibile a fasi di piani o programmi del committente, qualora il compenso previsto sia di modica entità (ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili);
 - c) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;

- d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale o intellettuale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità o competenze specialistiche e relazionali del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- e) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
- f) per attività di formazione sui prodotti informatici acquisiti dalla società consortile per azioni Infocamere;
- g) nei casi di incarico di rappresentanza legale e per difesa in giudizio o procedure di conciliazione;
- h) nel caso di incarichi connessi alle attività di comunicazione istituzionale.

Art.5

Formalizzazione dell'incarico.

1. L'amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione.
3. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. L'amministrazione può prorogare la durata del contratto (oppure posticipare il termine finale dell'incarico) ove se ne ravvisi un motivato interesse solo al fine di completare il contenuto dell'incarico e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso già pattuito

Art.6

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.

1. Il dirigente responsabile verifica il corretto svolgimento dell'incarico ed il suo buon esito mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato, nonché i risultati ottenuti rispetto a quanto prefissato all'atto del conferimento.

Art.7

Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi.

1. La Camera provvede alla pubblicazione sul proprio sito web degli incarichi conferiti secondo le disposizioni al momento vigenti ed, in particolare, ai sensi dell'art. 3 co. 18 e co. 54 della legge 244/2007 (a modifica art. 1 co. 127 l. 662/1996), mediante la formazione di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa, contenenti per ogni incarico l'indicazione dei riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.
2. Sono esclusi dagli obblighi di pubblicità di cui al precedente comma 1 gli incarichi conferiti in base alla lett. b) dell'art. 4 del presente regolamento.
3. Gli atti di spesa relativi ad assegnazione di incarichi di cui alla presente disciplina superiori a € 5.000,00 sono trasmessi alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni (art. 1 co. 173, L. 266/2005 e successive modifiche e/o integrazioni).

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Paola Morigi

Letto e approvato da:
IL PRESIDENTE
f.to Comm. Gianfranco Bessi

Per copia conforme all'originale.

Ravenna, 5 Maggio 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Paola Morigi